

## ► Esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi agricoli. Presentazione istanze

### Presentazione delle domande entro il 30/09/2021 (pena di decadenza).

l'INPS con il messaggio 2909 del 20 agosto 2021 comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli resi disponibili a tale data per ogni Gestione.

Le istanze di esonero potranno essere presentate per i lavoratori autonomi iscritti alla:

- Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;**
- Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto attuativo citato stabilisce che **l'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.**

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici nel sito internet dell'INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.

Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda.

Nell'istanza, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

**Per ulteriori informazioni e assistenza contattare i nostri uffici: Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026.**

## ► Nuove scadenze Certificati Prodotti Fitosanitari

Con comunicato del 19 agosto 2021, che sostituisce precedenti comunicazioni, Regione Piemonte ha aggiornate le scadenze dei certificati per l'utilizzo di prodotti fitosanitari emessi a partire dal 1/1/2015.

In particolare, in base alle disposizioni attualmente vigenti e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale, tenendo conto del Decreto Legge n. 105 del 23.7.2021 che ha prorogato lo stato di emergenza COVID al 31.12.2021:

- **i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 1.4.2016 sono prorogati fino al 31.3.2022**, qualora al 31.12.2021, data di attuale termine dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione;
- **i certificati rilasciati dal 2.4.2016 al 31.12.2016, hanno una proroga di 12 mesi.**

Per esser certi di poter usufruire delle nuove scadenze sopra indicate, vi invitiamo a **verificare la data di emissione del certificato** di cui siete eventualmente in possesso.

Le nuove modalità di accertamento della validità del certificato prevedono che il titolare del certificato dovrà esibire il codice fiscale unitamente al documento di identità. L'accertamento avverrà tramite il servizio di consultazione online reso disponibile dalla Regione. Tale procedura verrà utilizzata anche dai rivenditori autorizzati.